

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 70339463DD

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.milano

Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA Comuni di Parabiago e San
Vittore Olona (MI)

RUP: Arch. Vito Marchetti

Recapiti RUP (mail/ fax/...): settore.tecnico@comune.parabiago.mi.it

Oggetto del bando: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione Definitiva ed Esecutiva, la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto ID 119657 - "Connessione della rete ciclabile regionale con le stazioni ferroviarie di Parabiago e Rescaldina e alle reti ciclabili dei comuni di Parabiago, Cerro Maggiore e Rescaldina" – a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 – Misura "mobilità ciclistica" secondo l'accordo sottoscritto con Regione Lombardia.

Importo stimato del Servizio in affidamento: €
148.118,90 oltre contributi ed IVA
Importo dei lavori € 1.683.099,85

Procedura di affidamento: Procedura aperta

Termine per presentazione offerta: 15/05/2017

Criterio affidamento: Offerta economicamente
più vantaggiosa

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n°1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".*

Norma di riferimento

**D.M. 17 giugno 2016
(vedi testo integrale)**

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punto 3

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/ d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/ c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Giurisprudenza

L'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell'appalto; ne deriva che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall'altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opere. (Principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357)

8) Nelle procedure, **NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori.**

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che **"le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima de valore, taluni lavori, forniture e servizi". Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che "... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese".**

L'argomento è trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire "la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità", si indica espressamente che **"vanno evitati riferimenti a principi di territorialità"**.

L'ANAC/ AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, **con delibera n °40/2013. "I principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale..."**

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n °50/2016 - Art.30 comma 1, 2, 3, 7

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Decreto Legislativo n °50/2016 - Art.91

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2

1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2.2

1.2.2 Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

Giurisprudenza

Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4735 del 6 settembre 2012:

"Il sacrificio imposto alla libera esplicazione di un'attività di impresa debba avvenire, in conformità dei menzionati canoni di necessità e proporzionalità, attraverso modalità non discriminatorie, ed un simile vincolo operativo conduce inevitabilmente a fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, trattandosi di modelli di azione amministrativa in grado di favorire la selezione dell'operatore privato attraverso un confronto competitivo aperto ed ispirato alla ricerca del soggetto maggiormente in grado di svolgere l'attività posta a gara, solo in questo caso giustificandosi il sacrificio imposto ai soggetti già autorizzati ad operare sul mercato, ne deriva che lo svolgimento della gara non può andare disgiunto dall'individuazione di criteri obiettivi e non discriminatori di accesso all'attività e dunque, vista la funzione proconcorrenziale dell'evidenza pubblica, di ammissione al confronto competitivo che in essa si attua."

12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, **NON è stato fissato un limite massimo (20%).**

A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio è stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n °1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 (Capitolo VI punto 1.6): **"... il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata..."**.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n ° 50/2016 - Art. 95, comma 6 lettera g)

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: ... g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6

1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011

Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Giurisprudenza

Dall'esame della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 aprile 2015, n. 2201 è enucleabile il criterio che è inaffidabile l'offerta proposta da una ditta concorrente in una procedura a evidenza pubblica, qualora il ribasso applicato relativamente al fattore «tempo» palesemente sproporzionato (pari al 55%), pur dovendo realizzare tutte le opere aggiuntive proposte nel proprio elaborato.

La ratio di siffatto principio è quella di garantire, nelle gare pubbliche, ove il ribasso offerto da un'impresa partecipante sia enormemente elevato rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosene evincere alcuna automatica anomalia, che la verifica di sostenibilità dell'offerta deve essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato documentare in sede amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustificano l'offerta.

Qualora, infatti, l'aggiudicataria ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili (come nel caso di specie), il fattore tempo, palesemente disomogeneo rispetto alle altre offerte, tale da determinare un vantaggio immediato per l'impresa, determinerebbe inevitabilmente un serio danno per la P.a.

All'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante subirebbe inevitabili inadempimenti, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che su di essa ricadrebbero. In tal modo, il legislatore intende tutelare un duplice interesse: da un lato, non ledere la par condicio tra i concorrenti e contestualmente garantire il concreto soddisfacimento delle finalità pubblicistiche sottese al progetto posto a base della gara. Dal punto di vista formale, inoltre, l'offerente deve dare conto delle ragioni che giustificano le variazioni alle singole prescrizioni progettuali e deve dimostrare che la variante proposta garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze sottese alla prescrizione variata.

22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub- criteri e sub- pesi o sub- punteggi.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p. 1)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica; ...

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha evidenziato le indicazioni dell'ANAC ove si prevede che sia "in ogni caso prevista" nel bando "una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica".

Il Consiglio di Stato segnala quindi "l'opportunità di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal più volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/ partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economica- mente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattare eccessiva- mente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte".

24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n°8). Per un maggiore approfondimento, si rinvia al testo integrale del suddetto stralcio del Capitolo IV, appreso integralmente riportato.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.95, comma 8

"8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub- criteri e sub- pesi o sub- punteggi."

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p.3)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016Capitolo IV capoverso n. 8 e seguenti)

In alternativa al metodo dell'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Giurisprudenza

(TAR Emilia Romagna, 18 novembre 2009, n.2330)

"La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorchè legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali."

